



# *Il Ministro della Difesa*

- VISTO l'articolo 2233-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito denominato «codice dell'ordinamento militare», il quale prevede che, fino all'avanzamento al grado di colonnello, e gradi corrispondenti, degli ufficiali di cui ai commi 1 e 2, lettera *b*), del medesimo articolo 2233-*quater*, le aliquote di valutazione sono stabilite con decreto del Ministro della difesa e che, per l'avanzamento al grado di maggiore, e gradi corrispondenti, possono essere previste distinte aliquote sulla base delle diverse anzianità possedute al 31 dicembre 2016;
- VISTO l'articolo 2233-*quater*, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, che, nel disciplinare il regime transitorio per la formazione delle aliquote degli ufficiali, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 ottobre 2019, per l'avanzamento ai gradi di capitano e di maggiore, e gradi corrispondenti, le aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado superiore sono stabilite con decreto del Ministro della difesa e sono determinate comprendendo ufficiali con anzianità di grado, crescenti o decrescenti a seconda dei ruoli o dei gradi, in modo da consentire, a decorrere dal 2020, l'inserimento nelle aliquote di valutazione degli ufficiali aventi le permanenze minime nei gradi previste dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-*bis*, 1136-*bis* e 1185-*bis* del codice dell'ordinamento militare;
- VISTO l'articolo 2233-*quater*, comma 2, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, per l'avanzamento ai gradi di tenente colonnello e colonnello, e gradi corrispondenti, agli ufficiali che per effetto delle disposizioni di cui al comma 1 hanno beneficiato di una riduzione dei periodi di permanenza nel grado di tenente e capitano e corrispondenti rispetto a quelli previsti dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-*bis*, 1136-*bis* e 1185-*bis*, vigenti al 31 dicembre 2016, si applica l'incremento degli anni di permanenza nei gradi di maggiore e corrispondenti, nel limite massimo di un anno, e di tenente colonnello e corrispondenti, per la parte residuale, in misura complessivamente pari alla riduzione della permanenza richiesta per l'avanzamento al grado di capitano e di maggiore, o gradi corrispondenti, di cui hanno beneficiato;
- VISTO l'articolo 2238-*ter* del codice dell'ordinamento militare, che, nel disciplinare il regime transitorio per i generali di divisione, ammiragli di divisione e generali di divisione aerea, prevede che, in relazione all'andamento dei ruoli, sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, la permanenza minima nel grado di generale di divisione, e gradi corrispondenti, per la promozione al grado di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti è fissata con decreto del Ministro della difesa in modo da includere, oltre agli ufficiali già valutati l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro, i generali di divisione e gradi corrispondenti non ancora valutati che abbiano anzianità di grado anche inferiore a quelle stabilite dalle tabelle 1, 2, 3 e 4, di cui agli articoli 1099-*bis*,



1136-bis, 1185-bis e 1226-bis del codice dell'ordinamento militare, e comunque non inferiore a due anni;

VISTO il decreto del Ministro della difesa 31 ottobre 2017, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 34 del 10 dicembre 2017, recante «Determinazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, da formare alla data del 31 ottobre 2017, per l'avanzamento ai gradi di capitano, maggiore e generale di corpo d'armata, e gradi corrispondenti, nell'anno 2018»;

VISTO il decreto del Ministro della difesa 19 giugno 2018, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 20 del 20 luglio 2018, recante «Rideterminazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, per l'avanzamento al grado di maggiore, e gradi corrispondenti, nell'anno 2018»;

VISTO il decreto del Ministro della difesa 7 settembre 2018, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 28 del 10 ottobre 2018, recante «Determinazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, da formare alla data del 31 ottobre 2018, per l'avanzamento ai gradi di capitano, maggiore e generale di corpo d'armata, e gradi corrispondenti, nell'anno 2019»;

VISTO il decreto del Ministro della difesa 23 maggio 2019, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 16 del 10 giugno 2019, recante «Determinazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, da formare alla data del 31 ottobre 2019, per l'avanzamento ai gradi di capitano, maggiore e generale di corpo d'armata, e gradi corrispondenti, nell'anno 2020»;

VISTO l'articolo 1053 del codice dell'ordinamento militare, il quale, nel disciplinare la formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali, prevede che, il 31 ottobre di ogni anno, il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, con apposite determinazioni, indica per ciascuna Forza armata, per ciascun grado e ruolo, gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo;

CONSIDERATO l'andamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in riferimento agli avanzamenti a scelta ai gradi di maggiore, colonnello e generale di corpo d'armata, e gradi corrispondenti, per i quali si dovrà procedere all'inclusione nelle relative aliquote di valutazione, alla data del 31 ottobre 2020, degli ufficiali che abbiano maturato la permanenza minima nel grado richiesta, la quale deve essere comunque non inferiore a due anni per i generali di divisione;

CONSIDERATO l'andamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in riferimento all'avanzamento ad anzianità al grado di tenente colonnello, e gradi corrispondenti, per il quale si dovrà procedere al conferimento delle relative promozioni con decorrenza dal giorno del compimento dell'anzianità di grado richiesta;



- RAVVISATA l'esigenza di determinare le aliquote di valutazione degli ufficiali in servizio permanente, da formare alla data del 31 ottobre 2020, per l'avanzamento, nell'anno 2021, ai gradi di tenente colonnello, colonnello e generale di corpo d'armata, e gradi corrispondenti, dei ruoli normali e speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;
- RAVVISATA l'esigenza di determinare altresì le aliquote di valutazione degli ufficiali in servizio permanente, da formare alla data del 31 ottobre 2020, per l'avanzamento, nell'anno 2021, al grado di maggiore dei ruoli speciali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni e del corpo di commissariato dell'Esercito italiano, prevedendo l'inclusione degli ufficiali in due distinte aliquote formate sulla base delle differenti anzianità nel grado di capitano, con conseguente formazione di altrettante distinte graduatorie di merito;
- VISTO l'articolo 1096, comma 1, lettera a), del codice dell'ordinamento militare, nella parte in cui prevede che l'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve, in relazione al ruolo di appartenenza, aver maturato gli anni di permanenza minima indicati per ciascun grado dal medesimo codice;
- VISTE le tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-*bis*, 1136-*bis* e 1185-*bis* del codice dell'ordinamento militare, che disciplinano le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali in servizio permanente, rispettivamente, dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, nella parte in cui stabiliscono gli anni di anzianità minima di grado richiesti per l'avanzamento al grado superiore;
- VISTO l'articolo 1054 del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, ai fini della determinazione delle anzianità minime di grado richieste per l'inclusione nelle aliquote di valutazione, si fa riferimento all'anno solare di conferimento del grado rivestito;
- VISTO l'articolo 1071, commi 2 e 3, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento a scelta sono promossi alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono i quadri stessi e che le promozioni ad anzianità sono conferite con decorrenza dal giorno del compimento delle anzianità di grado richieste, in base alle disposizioni del medesimo codice;

## D E C R E T A

## Art. 1

*Aliquote di valutazione per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da formare alla data del 31 ottobre 2020*

1. Le aliquote di valutazione degli ufficiali in servizio permanente, da formare alla data del 31 ottobre 2020, per l'avanzamento, nell'anno 2021, ai gradi di tenente colonnello, colonnello e generale di corpo d'armata, e gradi corrispondenti, dei ruoli normali e speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, nonché al grado di maggiore dei ruoli speciali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni e del corpo di commissariato dell'Esercito italiano, sono determinate:

- a) per l'Esercito, dalla tabella A allegata al presente decreto;
- b) per la Marina militare, dalla tabella B allegata al presente decreto;
- c) per l'Aeronautica militare, dalla tabella C allegata al presente decreto.

Roma, li 15 LUG 2020

IL MINISTRO




## ESERCITO ITALIANO

ALIQUOTE DI VALUTAZIONE DA FORMARE ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE 2020				
RUOLO		GRADO	ANZIANITÀ DI GRADO UGUALE O ANTERIORE	
R U O L I  N O R M A L I	ARMI DI FANTERIA CAVALLERIA ARTIGLIERIA GENIO TRASMISSIONI	generale di divisione	31 dicembre 2017	
		tenente colonnello	31 dicembre 2016	
		maggiore	31 dicembre 2017	
	ARMA DEI TRASPORTI E MATERIALI	tenente colonnello	31 dicembre 2014	
		maggiore	31 dicembre 2017	
	CORPO DEGLI INGEGNERI	tenente colonnello	31 dicembre 2014	
		maggiore	31 dicembre 2017	
	CORPO SANITARIO	tenente colonnello	31 dicembre 2014	
		maggiore	31 dicembre 2017	
	CORPO DI COMMISSARIATO	tenente colonnello	31 dicembre 2014	
		maggiore	31 dicembre 2017	
	R U O L I  S P E C I A L I	ARMI DI FANTERIA CAVALLERIA ARTIGLIERIA GENIO TRASMISSIONI	tenente colonnello	31 dicembre 2013
			maggiore	31 dicembre 2016
			capitano	1 <sup>a</sup> aliquota: anzianità di grado uguale o anteriore al 31 ottobre 2014 2 <sup>a</sup> aliquota: anzianità di grado compresa nel periodo dal 1 <sup>o</sup> novembre 2014 al 31 dicembre 2014
ARMA DEI TRASPORTI E MATERIALI		tenente colonnello	31 dicembre 2013	
		maggiore	31 dicembre 2016	
CORPO SANITARIO		tenente colonnello	31 dicembre 2013	
		maggiore	31 dicembre 2016	
CORPO DI COMMISSARIATO		tenente colonnello	31 dicembre 2013	
		maggiore	31 dicembre 2016	
		capitano	1 <sup>a</sup> aliquota: anzianità di grado uguale o anteriore al 31 ottobre 2014 2 <sup>a</sup> aliquota: anzianità di grado compresa nel periodo dal 1 <sup>o</sup> novembre 2014 al 31 dicembre 2014	



## MARINA MILITARE

ALIQUOTE DI VALUTAZIONE DA FORMARE ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE 2020			
RUOLO		GRADO	ANZIANITÀ DI GRADO UGUALE O ANTERIORE
R U O L I  N O R M A L I	CORPO DI STATO MAGGIORE	ammiraglio di divisione	31 dicembre 2018
		capitano di fregata	31 dicembre 2016
		capitano di corvetta	31 dicembre 2017
	CORPO DEL GENIO DELLA MARINA	capitano di fregata	31 dicembre 2014
		capitano di corvetta	31 dicembre 2017
	CORPO SANITARIO MILITARE MARITTIMO	capitano di fregata	31 dicembre 2014
		capitano di corvetta	31 dicembre 2017
	CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE MARITTIMO	capitano di fregata	31 dicembre 2014
		capitano di corvetta	31 dicembre 2017
	CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO	capitano di fregata	31 dicembre 2014
		capitano di corvetta	31 dicembre 2017
	R U O L I  S P E C I A L I	CORPO DI STATO MAGGIORE	capitano di fregata
capitano di corvetta			31 dicembre 2016
CORPO DEL GENIO DELLA MARINA		capitano di fregata	31 dicembre 2013
		capitano di corvetta	31 dicembre 2016
CORPO SANITARIO MILITARE MARITTIMO		capitano di fregata	31 dicembre 2013
		capitano di corvetta	31 dicembre 2016
CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE MARITTIMO		capitano di fregata	31 dicembre 2013
		capitano di corvetta	31 dicembre 2016
CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO		capitano di fregata	31 dicembre 2013
		capitano di corvetta	31 dicembre 2016

## AERONAUTICA MILITARE

ALIQUOTE DI VALUTAZIONE DA FORMARE ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE 2020			
RUOLO	GRADO	ANZIANITÀ DI GRADO UGUALE O ANTERIORE	
R U O L I  N O R M A L I	NAVIGANTI DELL'ARMA AERONAUTICA	generale di divisione aerea	31 dicembre 2018
		tenente colonnello	31 dicembre 2017
		maggiore	31 dicembre 2017
	ARMI DELL'ARMA AERONAUTICA	tenente colonnello	31 dicembre 2014
		maggiore	31 dicembre 2017
	CORPO DEL GENIO AERONAUTICO	tenente colonnello	31 dicembre 2014
		maggiore	31 dicembre 2017
	CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO	tenente colonnello	31 dicembre 2014
		maggiore	31 dicembre 2017
	CORPO SANITARIO AERONAUTICO	tenente colonnello	31 dicembre 2014
		maggiore	31 dicembre 2017
	R U O L I  S P E C I A L I	NAVIGANTI DELL'ARMA AERONAUTICA	tenente colonnello
maggiore			31 dicembre 2016
ARMI DELL'ARMA AERONAUTICA		tenente colonnello	31 dicembre 2013
		maggiore	31 dicembre 2016
CORPO DEL GENIO AERONAUTICO		tenente colonnello	31 dicembre 2013
		maggiore	31 dicembre 2016
CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO		tenente colonnello	31 dicembre 2013
		maggiore	31 dicembre 2016
CORPO SANITARIO AERONAUTICO		tenente colonnello	31 dicembre 2013
		maggiore	31 dicembre 2016